



**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice**

**Dr. Lucio Setola**

all'udienza del 11.04.2014 con l'intervento del P.M. – dott.ssa Anna Gloria Piccininni e sulle conclusioni delle parti riportate nel verbale di udienza, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nel procedimento penale instaurato a seguito dell'appello avverso la sentenza n. 26/2012 emessa in data 05.10.2012 dal Giudice di Pace di Avigliano a carico di:

**Rosa Vito Fernando**, nato ad Avigliano il 04.09.1952 ed ivi residente al Corso Garibaldi 86; contumace

**IMPUTATO**

artt. 81 cpv e 595 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di consigliere comunale di Avigliano, durante le sedute di CC dell'11.11.2010 e 10.12.2010, offendeva l'onore e il decoro di Fiore Rocco, ingegnere capo dell'ufficio Tecnico del menzionato Ente, pronunciando al suo indirizzo le seguenti frasi:” ... per cui ti dico ufficialmente che l'ingegnere Fiore è un ignorante per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie” e “ ... che necessità c'è di spendere i soldi per il Regolamento Urbanistico quando abbiamo l'ingegner Fiore che ha scritto la legge urbanistica nazionale? Allora a me viene da ripetere un'affermazione che ho fatto in un altro Consiglio e che cioè l'Ufficio Tecnico è diretto da ignoranti”..

In Avigliano l'11.11.2010 al 10.12.2010.

N. 573 /2014 Sent.

N. 32/2012

R.G. Giudice di Pace di Avigliano

N. 142/2011 RGNR

N. 3/2013 R.G. Appell

Il \_\_\_\_\_ E.Esec.

N. \_\_\_\_\_ Rep.

N. \_\_\_\_\_ Art. del Campione Penale

N. \_\_\_\_\_ Art. del Campione Civile

il \_\_\_\_\_  
fatta scheda

Il Cancelliere

**SENTENZA**

in data 11.04.2014  
depositata in cancelleria

21-08-2014

Il Cancelliere  
**IL CANCELLIERE**  
*- Donato Setola -*

Estratto comunicato al  
P.G. ex art. 548, 3° co.  
c.p.p.

il \_\_\_\_\_

Estratto contumaciale  
notificato all'imputato

il \_\_\_\_\_

Appello - Ricorso

\_\_\_\_\_

Sentenza irrevocabile

il \_\_\_\_\_

## **CONCLUSIONI:**

P.M.: conferma della sentenza impugnata;

Parte Civile: rigetto dell'appello e conferma della sentenza come da conclusioni scritte;

Difesa: accoglimento dei motivi di appello.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con sentenza n. 26/2012 del 05.10.2012, il Giudice di Pace di Avigliano riconosceva ROSA Vito Fernando colpevole del reato di ingiuria continuata in danno di FIORE Rocco, condannandolo alla pena di € 500,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Condannava altresì l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con una provvisoria di euro 200,00, oltre spese di assistenza legale.

Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello deducendo la mancanza di idonei elementi di prova e la non genericità e non offensività delle espressioni utilizzate, trattandosi di esercizio del potere di critica.

Assegnato il fascicolo allo scrivente, in servizio presso l'intestato Tribunale a far data dal 20.09.2013, all'udienza di trattazione del gravame del 04.04.2014, le parti hanno concluso nei termini trascritti in epigrafe.

Ritiene questo Giudice di condividere la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di Pace, fondata su quanto riferito dalla costituita parte civile FIORE Rocco e sul contenuto delle trascrizioni dei verbali del Consiglio Comunale di Avigliano acquisiti agli atti.

Le espressioni utilizzate dall'imputato nei confronti della persona offesa risultano chiaramente offensive dell'onore e della reputazione di quest'ultimo, dandogli dell'ignorante nelle materie di specifica competenza professionale dello stesso (ingegnere), ed utilizzando l'allocuzione sarcastica dell'inutilità del Regolamento Urbanistico "*quando abbiamo l'ingegnere FIORE*".

Né appare sostenibile nel caso concreto il richiamo alla scriminante dell'esercizio del diritto di critica, atteso che sono state utilizzate espressioni gratuitamente offensive, del tutto sproporzionate ed in conferenti rispetto alla difformità di giudizi tecnici sull'operato specifico del FIORE (dalla difformità di giudizi su di una specifica pratica, si è giunti a formulare giudizi offensivi sulla generale professionalità della persona offesa e sulla sua presunzione tale da pretendere di porsi al di sopra della normativa).

Segue la conferma della sentenza impugnata anche nella parte relativa alla liquidazione del risarcimento del danno in favore della parte civile, danno da ritenersi equitativamente determinato, avuto riguardo al danno non patrimoniale da reato cagionato alla persona offesa; altresì deriva la condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali sostenute dalla costituita parte civile nel giudizio di impugnazione, liquidate come da dispositivo.


### **P.Q.M.**

Visto l'art. 605 c.p.p. rigetta l'appello proposto da ROSA Vito Fernando e per l'effetto conferma la gravata sentenza n. 26/2012 del 05.10.2012 del Giudice di Pace di Avigliano.

visto l'art. 592 c.p.p. condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio;  
Condanna ROSA Vito Ferdinando alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre accessori come per legge;

Potenza, 11.04.2014

Il Giudice  
(dott. Lucio Setola)



CONCESSIONI  
CON LA QUALE VENIVA

letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Rosa Vito Fernando responsabile del reato ascrittogli e, per l'effetto, lo condanna alla pena finale di € 500/00 di multa nonché al pagamento delle spese processuali; letti gli artt. 538 e 539 c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con attribuzione di una provvisionale di € 200/00; letto l'art. 541 c.p.p.; condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione che liquida complessivamente in € 500/00, oltre IVA e Cassa come per legge.

Il Giudice  
[Firma illeggibile]